



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 14-09-2019

Oggetto: Mozione presentata in data 25 agosto 2019, protocollo n. 1867 del 26 agosto 2019, dal gruppo Consigliare Crescere Insieme "Convenzioni per funzioni e servizi da svolgere in maniera coordinata - nuova stipula con Comuni limitrofi al Comune di Poggiodomo".

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANGELOSANTI EMILIO	P	PIERGENTILI PIERO ROMANO	P
MARINI FILIPPO	P	SAVERI BRUNO	P
BERNARDINI AURELIO	P	AMORI MARINA	P
PERONI GIAMPAOLO	P	BARTOCCI SILVIA	P
POMPA MATTIA	P	PIERGENTILI ALBERTO	P
BENEDETTI FRANCESCA	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N
---------------------------	---

Il Sindaco introduce il punto nr. 3 mozione “PUNTO 3 – MOZIONE DEI CONSIGLIERI AMORI MARINA, BARTOCCI SILVIA E PIERGENTILI ALBERTO, PRESENTATA IN DATA 25.08.2019, ATTO N. 8 DEL 25.08.2019 - CONVENZIONI PER FUNZIONI E SERVIZI DA SVOLGERE IN MANIERA COORDINATA - NUOVA STIPULA CON COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI POGGIODOMO”

Interviene il Consigliere Amori che procede a dare lettura ad un intervento scritto che si riporta come letto nel corso della seduta:

L'intervento tiene ad evidenziare la rilevanza della odierna Mozione. Il suo passaggio rappresenterebbe un evidente ed importante primo concreto segno di svolta ed innovazione per il nostro piccolo Comune.

Dobbiamo cambiare e velocemente. Siamo per promuovere l'omogeneità del territorio, per unire i fabbisogni e le esigenze in modo da soddisfarle con maggior forza e risoluzione. La frammentazione delle Convenzioni che abbiamo oggi con Comuni distanti da noi per posizione geografica e dimensioni, per storia e cultura, per bisogni, necessità e obiettivi dissimili, porta ad una dispersione e ad una scarsa efficienza ed efficacia dei servizi al cittadino e non ci dà la possibilità di mettere in campo iniziative, progetti, piani di sviluppo.

Evidenziamo ancora una volta la necessità di eliminare tale frammentazione e formulare una sola Convenzione che raccolga in un unico Atto tutti i servizi fondamentali del Comune, tra i quali indichiamo di considerare il servizio di guardia per la vigilanza del territorio, ma ne possa prevedere anche altri, come un servizio sanitario strutturato. Questo con uno o più Comuni limitrofi ed equiparabili al nostro. Abbiamo pensato per primo a Monteleone di Spoleto! “L'unione fa la forza”, ma deve essere un'unione che porti attenzione, benefici e vantaggi alla popolazione e permetta di consolidarci e lavorare concertando le stesse scelte con chi ci è più affine. Siamo convinti che solo in questo modo potremo pensare ad una nuova e più rosea “visione” del nostro futuro.

Siamo a chiedere:

1. “Non appare evidente che il rafforzamento delle relazioni fra Comuni simili per dimensioni sia più equilibrato rispetto a quello che vede Comuni in posizioni nettamente dominanti ed oltretutto tanto distanti geograficamente, storicamente e soprattutto tanto diversi per fabbisogni e obiettivi?”
2. “Qual è la strategia della Giunta?”

Interviene il Sindaco evidenziando che si tratta di un tema che l'Amministrazione sta affrontando anche alla luce della scadenza al 31.12.2019 della convenzione con il Comune di Cascia per la gestione del servizio finanziario. Sono stati fatti incontri con i Comuni limitrofi come Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto. Ma ancora non sono state date risposte in tal senso. Per quanto riguarda i Comuni di Vallo e Sant'Anatolia la risposta alla richiesta di convenzionamento è stata negativa in quanto tali enti non hanno personale disponibile. A breve è necessario trovare una soluzione. Il Comune di Monteleone ha assunto un'unità di personale alla ragioneria e sta valutando se vi sono le condizioni per una gestione associata.

La consigliera Bartocci chiede se sono stati dei tempi per la definizione di tali decisioni.

Il Sindaco evidenzia che non sono stati dei tempi e che la scadenza importante è quella della convenzione con il Comune di Cascia. Evidenzia che non è una scelta facile. Contatti sono in corso con il Comune di Cerreto di Spoleto tenuto conto anche della convenzione associata di segreteria.

Il Consigliere Amori evidenzia che Cerreto di Spoleto non è comodo come Monteleone. Con un comune come Monteleone si potrebbero portare avanti progetti in comune in modo più semplificato.

Il Sindaco evidenzia anche che si è in trattativa con il Comune di Sellano e Cerreto di Spoleto per la figura di un'agente di polizia locale per sei ore settimanali.

Il Consigliere Amori riprende la lettura di intervento scritto:

La Mozione in questione scaturisce dal nostro progetto di unione e sinergia tra Comuni, ponendo altresì a fondamento dei suoi contenuti la presenza di una violazione di Legge che sembra intercorrere in tutte le Convenzioni stipulate dal Comune di Poggiodomo dal 30/06/2014 ad oggi.

L'obbligo dell'addio alla carta per gli accordi tra Enti è in vigore dal 30/06/2014, secondo quanto atteso dall'Art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Detta Legge prevede che: "a far data dal 30/06/2014 gli accordi tra le pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82, pena la nullità degli stessi". L'ambito oggettivo della norma è piuttosto vasto, poiché comprende tutte le tipologie di accordi tra pubbliche amministrazioni riferibili all'Art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

In questo novero rientrano senza dubbio gli accordi di programma (secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale), ma altrettanta certezza si può avere per i protocolli d'intesa, categoria molto ampia, nella quale rientrano sia accordi su profili generali che su aspetti operativi. Tra gli atti pattizi tra pubbliche amministrazioni assoggettati all'obbligo di stipulazione con firma digitale si devono considerare anche le convenzioni per la gestione associata di funzioni o di servizi, definite in base all'articolo 30 del TUEL.

Risultano compresi nell'ambito di applicazione dell'Art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. anche gli accordi/convenzioni stipulati ai sensi dell'Art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, per l'utilizzo a tempo parziale da parte di un Comune di un dipendente appartenente ad un altro Comune.

Vogliamo segnalare, inoltre, il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD", modificato dal D.Lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e successivamente con il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, che riunisce ed organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione (www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale).

Infine, la procedura "Messi Notificatori" della HALLEY informatica permette di pubblicare documenti in qualsiasi formato e di firmarli digitalmente (Rizzo, P. 2011 "La Gestione dell'Albo Pretorio", Manuale degli Enti Locali, HALLEY editrice).

Conseguentemente alle suddette esplicitazioni, tutte le Convenzioni stipulate dal Comune di Poggiodomo dal 30/06/2014 in avanti devono considerarsi "nulle", poiché tali accordi non sono stati sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dall'Art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Tale nullità non è in alcun modo sanabile, perché tutti gli Atti assunti successivamente alla sottoscrizione di suddette Convenzioni, sono ugualmente "nulli" e se hanno comportato impegni di spesa o pagamenti, in costanza della predetta nullità tali atti diventano produttivi di danno erariale. Ci sono delle responsabilità in tutto questo.

La Mozione in oggetto è stata avanzata due volte, la prima volta nella seduta consiliare del 27/07/2019 con l'Atto "190716_ATTO_7_mozione_convenzioni.pdf" e la seconda nella seduta consiliare del 14/09/2019 con l'Atto "190825_ATTO_8_mozione_convenzioni.pdf". In entrambi i casi, pertanto già

dalla data del 27/07/2019, è stata evidenziata la violazione di Legge citata, inerente all'assenza della firma digitale nella sottoscrizione delle Convenzioni.

Siamo a chiedere:

3. "Perché la Giunta, nonostante il Gruppo di Minoranza nell'ambito della seduta del 27/07/2019 delle ore 11.00 avesse messo in evidenza il problema attraverso l'Atto "190716_ATTO_7_mozione_convenzioni.pdf", abbia chiesto al medesimo Gruppo di ritirare la Mozione per effettuare una verifica della violazione di Legge citata nell'Atto suddetto e subito dopo la conclusione della seduta consiliare abbia invece sottoscritto, senza la firma digitale una nuova proroga della Convenzione con il Comune di S. Anatolia per l'utilizzo temporaneo del dipendente Geometra Sabatini? (v. Delibera n. 35 predisposta il 27/07/2019 alle ore 12.30 e pubblicata sull'Albo Pretorio in data 06/09/2019 con oltre 40 giorni di ritardo)"

4. "Come intendono agire il Sindaco, il Segretario Comunale, la Giunta, il Gruppo di Maggioranza in relazione agli Atti pregressi "non sanabili", alcuni dei quali ancora in vigore anche attraverso proroghe?"

Sarà possibile stipulare nuove Convenzioni, ma l'eventuale scelta di riproporre gli accordi con gli Enti precedentemente coinvolti porterebbe il Sindaco a confermare la sua intenzione di continuare l'azione amministrativa intrapresa dal governo precedente.

Siamo a chiedere:

5. Nel caso in cui si intenda continuare l'azione amministrativa precedente come verranno strutturati il "preambolo" e la "motivazione" del nuovo Atto?

La presente Mozione promossa dal Gruppo di Minoranza ha permesso di mettere in evidenza un grave errore e consente all'attuale Amministrazione di prendere i dovuti provvedimenti. Il Gruppo di Minoranza, ribadendo la necessità e l'obiettivo impellente di cambio di rotta finalizzato a tutelare la struttura ad oggi fragile ed esposta della nostra Amministrazione, richiede, in conclusione, l'immediata dichiarazione di inefficacia degli Atti evidenziati come "nulli" e la sospensione dei servizi e degli oneri economici a carico del Comune di Poggiodomo per tutte le Convenzioni sottoscritte senza la firma digitale a far data dal 30/06/2014.

Conferma inoltre l'opportunità di un consolidamento che apparirebbe certo con l'associazione di uno o più Comuni contigui e affini al Comune di Poggiodomo, attraverso la stipula di un nuovo Atto che integri, a norma di Legge, tutte le funzioni fondamentali e i servizi utili ai cittadini.

Il Consigliere Amori chiede perché a seguito della segnalazione in merito alla nullità delle convenzioni effettuata in Consiglio comunale il segretario comunale Benedetti ha stipulato una convenzione di proroga senza firma digitale (delibera nr. 35). Perché si continua a predisporre atti nulli? Questo espone l'Amministrazione a forme di responsabilità.

Il Sindaco evidenzia che si sta cercando di fare il possibile per sanare tutte le situazioni che la nuova Amministrazione ha trovato a seguito del suo insediamento,

Il consigliere Amori chiede come si può procedere a sanare tali atti, che sono nulli, che sono ancora in vigore in quanto prorogati. Evidenzia che il segretario comunale dovrebbe procedere a segnalare tali situazioni di illegittimità.

il Consigliere Piergentili Romano chiede come si può fare giuridicamente per sanare questa situazione.

Interviene il Segretario comunale evidenzia che l'art. 15 della legge 241/90 ha previsto l'obbligo di sottoscrizione delle convenzioni tra enti mediante firma digitale, a partire dal 30 giugno 2014, prevedendo la pena della nullità in caso di mancato rispetto di tale adempimento. Nullità che comporta problemi di invalidità degli atti adottati successivamente, compresi i bilanci. Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il tema della patologia dell'atto di investitura che legittima i poteri di un funzionario che adotta atti rilevanti verso l'esterno, elaborando la figura del funzionario di fatto. In base ai principi di buon andamento, continuità dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento, gli atti adottati da un soggetto il cui atto di investitura presenti situazioni di patologia mantengono una loro efficacia, salvo che vengano impugnati. Per quanto riguarda la situazione del Comune di Poggiodomo, tenuto conto che non è possibile sanare gli atti pregressi che risultino nulli, è possibile valutare l'adozione di opportuni provvedimenti, che verranno concertati anche con il Comune di Cascia, per risolvere tale problema almeno fino alla scadenza naturale di tale convenzione prevista al 31.12.2019.

Il Consigliere Amori chiede cosà verrà fatto in merito alla convenzione con Sant'Anatolia.

In merito alla convenzione sottoscritta nel mese di luglio, il Segretario evidenzia, pur non avendo visto la convenzione, che se questa riguarda l'uso condiviso di personale dipendente ai sensi art.1 comm 557 legge 311/2004 siamo in presenza di una fattispecie diversa da quella disciplinata dall'art. 15 legge 241/90.

Il Consigliere Amori sostiene invece che la convenzione ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 necessita invece della firma digitale, in quanto è comunque un accordo.

Il Segretario evidenzia che se richiesto dal Consiglio lo stesso procederà ad attivarsi per segnalare le problematiche sollevate alla Prefettura.

Il Consigliere Amori chiede che nel caso venisse stipulata una nuova convenzione con lo stesso ente con il quale ho in atto una convenzione nulla, come viene motivata? E' un problema stipulare la convenzione con lo stesso ente.

Il Segretario evidenzia l'impossibilità di stipulare una nuova convenzione con altro ente per il servizio di ragioneria. Si rischia di non approvare il Bilancio nei termini previsti, vista la difficoltà di reperire un responsabile del servizio ragioneria.

Il Consigliere Piergentili Romano chiede quali sono le figure che nei Comune devono usare la firma digitale e come si fa per attivarla.

Il Segretario evidenzia che la firma digitale è usata dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente e dai responsabili di Area nell'ambito delle loro competenze gestionali. La firma digitale è rilasciata dalla Camera di commercio o altro ente.

La Consiglieria Amori evidenzia che anche tutte le delibere devono essere firmate digitalmente ai sensi del Codice amministrazione digitale; il mancato adempimento di tale previsione può esporre l'ente a particolari responsabilità.

Il segretario evidenzia che se il Comune di Cascia è disponibile si procederà a sottoscrivere una convenzione utilizzando la firma digitale in modo che gli atti da adottare saranno regolari. Gli atti adottati si possono considerare consolidati e in relazione ai quali non ci sono gli estremi per procedere in autotutela.

Il Cons. Amori chiede se si può far finta di nulla rispetto agli atti adottati.

Il Segretario illustra sinteticamente gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali in materia di funzionario di fatto e principi di continuità dell'azione amministrativa e conservazione degli atti. Ribadisce che non ci sono gli estremi per l'autotutela in quanto non c'è un interesse pubblico per procedere all'annullamento degli atti adottati.

Il Sindaco evidenzia che se non si procede nell'ottica di sistemare quanto è stato fatto si rischia di "mandare a monte tutto"

Il Consigliere Piergentili Alberto chiede, a seguito delle segnalazioni della minoranza, quali sono i rischi che si stanno correndo.

Il Segretario evidenzia che non ci sono responsabilità a carico della minoranza.

Il Consigliere Amori sostiene che c'è danno erariale dal 2015 ad oggi. C'è un vizio di nullità dell'atto, come previsto dalla legge. I responsabili sono i Sindaci che hanno firmato la convenzione che hanno firmato senza usare la firma digitale e il Segretario comunale che ha avallato l'atto. Se il segretario denuncia la situazione in Prefettura poi le responsabilità ricadono su chi ha firmato l'atto e non sui dipendenti.

Il Segretario evidenzia che il danno esiste se gli atti sono invalidati.

La consigliera Amori ribadisce che la convenzione è nulla e sono nulli gli atti adottati successivamente. Si tratta di un vizio grave. Questo determina danno erariale.

Il Segretario consiglia alla minoranza, se ritengono l'esistenza di un danno erariale, di procedere a fare esposti alla Corte dei Conti.

Il Vicesindaco Marini interviene ribadendo la necessità di procedere a sistemare la situazione, tenuto conto che tale problematica è stata ereditata dalla nuova Amministrazione.

Il Consigliera Amori chiede se il tema delle convenzioni può essere affrontato tramite una commissione appositamente costituita, oppure se è solo competenza della Giunta.

Il Sindaco evidenzia la disponibilità dell'Amministrazione a coinvolgere i consiglieri di minoranza prima di portare un'eventuale approvazione di convenzione in Consiglio, anche senza la costituzione di un'apposita commissione.

Il Consigliere Piergentili Romano domanda se non fosse più opportuno assumere un ragioniere part-time, piuttosto che continuare con una convenzione.

il Sindaco pone la mozione in votazione. Evidenzia che la maggioranza condivide la parte iniziale della mozione dove si parla di associazioni di funzioni mentre non è possibile condividere tutte le valutazioni in merito ai vizi della convenzione.

Il Consigliere Piergentili Romano propone di rinviare il punto.

Il Consigliere Amori chiede se votando la mozione vi è una responsabilità di denunciare i vizi della convenzione.

Il segretario risponde che la mozione è un atto di indirizzo. Tutte le valutazioni successive spettano all'Amministrazione.

Il vicesindaco Marini ritiene che sarebbe opportuno arrivare ad una votazione unanime.

Il segretario evidenzia l'opportunità di procedere alla sistemazione della problematica, ritenendo che in relazione agli atti già adottati non è configurabile una responsabilità in capo ai nuovi amministratori e che comunque non esistono gli estremi per procedere in autotutela.

La Consigliera Amori chiede che venga sanata anche la convenzione con Sant'Anatolia.

MOZIONE

CONVENZIONI PER FUNZIONI E SERVIZI DA SVOLGERE IN MANIERA COORDINATA – NUOVA STIPULA CON COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI POGGIODOMO

Atto rimodulato a seguito della seduta consiliare del 27/07/2019

PREMESSO CHE

- la Regione Umbria promuove la programmazione e la realizzazione sul territorio di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza;
- il Piano sociale regionale 2017/2019 punta a realizzare concretamente la gestione associata dei servizi da parte delle zone sociali, a non lasciare indietro nessuno, grazie anche all'utilizzo delle risorse europee del POR Umbria FSE;

RILEVATO CHE

- l'Art. 14, comma 28, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'Art. 19 del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, *“esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27”*;
- l'Art. 16, comma 12, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dall'Art. 19, comma 2, del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che l'esercizio associato delle funzioni, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti può essere attuato anche mediante una o più convenzioni, con durata almeno triennale, stipulata ai sensi dell'Art. 30 del D.L. del 18 agosto 2000, n. 267;
- le Convenzioni devono raggiungere i livelli di efficacia e di efficienza individuati con il Decreto del Ministero dell'Interno², che stabilisce le modalità con le quali al termine del triennio di osservazione, i Comuni associati in Convenzione dovranno dimostrare un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5%, rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associativa e l'efficacia della Convenzione dovrà essere inoltre attestata attraverso il conseguimento di un migliore livello dei servizi nella gestione in convenzione rispetto all'esercizio finanziario precedente per almeno parte delle attività previste dalla Legge;

CONSIDERATO CHE

- ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei servizi, il Comune di Poggiodomo ha individuato la forma dell'*Associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*;
- negli anni precedenti sono state stipulate diverse Convenzioni, con il Comune di Cascia e il Comune di S. Anatolia, prorogate, rinnovate e integrate uno svariato numero di volte e attinenti al Servizio Contabile-Finanziario, all'Ufficio Tecnico, al Servizio di Gestione del Personale e Tributi;
- i processi di digitalizzazione dei sistemi documentali e la loro trasformazione in *open-data*, fondamentali per l'attuazione di politiche volte a garantire efficacia, efficienza, trasparenza, razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative sono, nel nostro Comune, ancora in fase di maturazione e necessitano pertanto della presenza di personale sul posto;
- la distanza di 30 km tra Poggiodomo e Cascia non facilita l'interazione fisica tra gli Uffici, rendendo molto complicate anche le semplici operazioni di Accesso agli Atti;

• al fine di promuovere una *governance* del territorio maggiormente attiva ed efficace, è necessario che i Comuni abbiano gli strumenti idonei per potersi costituire in *Associazione* nella forma più appropriata;

VALUTATO CHE LE CONVENZIONI

• *Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.santanatolia.ufficio.tecnico.pdf* (scaduta il 30/06/2019) e *Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.2009.cascia.finanz.pdf* (scaduta il 31/12/2009) **risultano scadute per decorrenza dei tempi di decadenza indicati;**
• *Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato integ.conv.cascia.per.person.tributi.pdf* (stipulata il 01/04/2015) e *Prot_Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.cascia.ufficio.tecnico.pdf* (stipulata il 03/04/2015) **presentano tratteggi di illegittimità per violazione di Legge**, in quanto sono state sottoscritte oltre la data del 30/06/2014 con firma autografa. Esse, pena la nullità delle stesse, dovevano essere sottoscritte a mezzo firma digitale alla luce della seguente normativa:

Art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990:

"A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente". Tale inadempimento costituisce motivo di impugnazione dinanzi alle competenti autorità (T.A.R. Umbria) con conseguente declaratoria di nullità dell'atto a meno che l'Amministrazione comunale non voglia procedere ad un annullamento in autotutela delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21 octies e seguenti della Legge 241/1990.

• *Prot Par 0001433 del 01-07-2019 - Allegato conv.2014.cascia.serv.finanz.r.pdf*, **risulterebbe ancora in continuità**, ma ne chiediamo il recesso o lo scioglimento anticipato in linea con gli obiettivi della presente Mozione;

SOTTOLINEATO CHE

• il Comune di Poggiodomo, oltre a quelli già considerati nelle predette Convenzioni, necessita di ulteriori funzioni e servizi di prima necessità;
• l'*Associazione tra Comuni* limitrofi al Comune di Poggiodomo e affini ad esso, per posizione geografica e necessità del cittadino, sarebbe di natura più efficiente ed efficace e costituirebbe certamente un risparmio di tempi ed un'economia di risorse finanziarie;

SI INDIRIZZANO

il Presidente del Consiglio, la Giunta, i Consiglieri Comunali:

1. Affinché considerino l'opportunità di redigere una **nuova e unica Convenzione** con uno tra i Comuni confinanti al Comune di Poggiodomo (*es. Comune di Monteleone di Spoleto*), al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni offerte e il contenimento dei costi;

2. Affinché inseriscano nella nuova Convenzione, oltre alle Funzioni e ai Servizi già previsti nelle vecchie Convenzioni, il *Servizio di Vigilanza e Controllo del Territorio* e il *Servizio di Collegamento Sanitario*, nel principio di introduzione di nuove attività di interesse comune inerenti, rispettivamente, interventi di tipo *socio-assistenziale* e azioni di tipo *socio-sanitario*.

Votazione

3 favorevoli

Astenuto Romano Piergentili

Contrari 6

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 08-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE